

Pubblicato il 13/07/2026

N. 12741 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 07854/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7854 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Francesco Ghelli, Simone Gonnelli, Filippo Neri ghelli, rappresentati e difesi dagli
avvocati Alfonso Viscusi, Alessio Genito, Andrea Vascellari, con domicilio fisico
eletto presso lo studio Alfonso Viscusi in Firenze, lungarno Vespucci 18;

contro

Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna
Sede di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del “Modello C - Comunicazione delle notizie rilevanti ai sensi dell’articolo 213, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici” a firma del Dirigente dell’Ufficio 5 Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna, trasmesso ad ANAC (e per conoscenza all’ RTP) a mezzo PEC in data 10.6.2024, in riferimento all’incarico affidato al RTP dal medesimo Provveditorato Interregionale “per la progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direttore Operativo per le opere impiantistiche, aggiornamento catastale e rilascio certificazione energetica e CPI dei lavori di rifunzionalizzazione del capannone ubicato a Ravenna, zona Bassette da destinare ad uso archivio degli Uffici Giudiziari di Ravenna” (CUP D64E21000130001 – CIG Z55372BBC7), risolto con atto del 12.4.2024;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché sconosciuto ai ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 aprile 2025:

- del provvedimento ANAC di “conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii”, prot. fascicolo USAN/2863/2024/sd (notificato a mezzo PEC in data 12.3.2025)”

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché sconosciuto al ricorrente, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 86059 del 22.7.2024 e la nota ANAC prot. n. 20789 del 10.2.2025.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna Sede di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2026 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. La parte ricorrente - "R.T.P. GHELLI - GONNELLI – GHELLI" ha impugnato il "Modello C - Comunicazione delle notizie rilevanti ai sensi dell'articolo 213, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici" a firma del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, trasmesso all'Anac (e per conoscenza al RTP) a mezzo pec in data 10 giugno 2024, relativo all'incarico affidato al RTP dal Provveditorato Interregionale *"per la progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direttore Operativo per le opere impiantistiche, aggiornamento catastale e rilascio certificazione energetica e CPI dei lavori di rifunzionalizzazione del capannone ubicato a Ravenna, zona Bassette da destinare ad uso archivio degli Uffici Giudiziari di Ravenna"* (CUP D64E21000130001 – CIG Z55372BBC7), risolto con atto del 12 aprile 2024.

1.1. Ha premesso di aver stipulato con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna un contratto di servizi di ingegneria e architettura nell'ambito dei lavori di rifunzionalizzazione del Capannone ubicato in Ravenna, Zona Bassette, da destinare ad uso archivio degli uffici giudiziari di Ravenna, in osservanza al previgente Codice dei Contratti pubblici d.lgs. 50/2016 – applicabile *ratione temporis*. Il contratto prevedeva che la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita nel termine di 40 giorni, senonchè il RUP ha fornito al RTP ulteriori indicazioni operative quando mancavano soli 13 giorni alla scadenza del termine in questione; pertanto è stata presentata una richiesta di proroga, poi accordata. Nonostante l'adempimento nel nuovo termine il RUP ha intimato in data 10 ottobre

2023, “a consegnare il progetto esecutivo entro dieci giorni, fermo restando l'applicazione della penale ai sensi dell'art. 3 del disciplinare d'incarico. In caso di inadempienza si procederà ai sensi dell'art. 122 c.4 del D.lgs. 36/2023 (ex art. 108 c. 4 del D.lgs. 50/2016) con la risoluzione contrattuale”; il RTP, nonostante lo scarso preavviso, ha consegnato la documentazione che, con comunicazione pervenuta oltre due mesi dopo, è stata reputata insufficiente, con ulteriore intimazione ad adempiere nel termine di tre giorni. Nonostante la richiesta di interlocuzione trasmessa dalla ricorrente, l'amministrazione ha poi risolto il contratto senza trasmettere la previa contestazione degli addebiti. La notizia della risoluzione contrattuale è stata poi segnalata all'Anac.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

“I. - *Violazione e falsa applicazione artt. 108, comma 4, e 213, comma 10, d.lgs. 18.4.2016, n. 50. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà.*”, rappresentando che la risoluzione contrattuale sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 108, co. 4, d.lgs. n. 50/2016 avendo il RTP adempiuto alla prestazione, senza redazione di un processo verbale in contraddittorio. Inoltre la documentazione aggiuntiva richiesta non avrebbe dovuto essere domandata trattandosi di attività di progettazione disciplinata dal previgente codice dei contratti;

“II. *Violazione e falsa applicazione art. 24 del «Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 222, comma 10, d.lgs. 31.3.2023, n. 36», approvato con Delibera n. 272 del 20.6.2023; 16 - Violazione e falsa applicazione artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del «Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 213, comma 10, d. lgs. 18.4.2016, n. 50» approvato con delibera n. 861 del 2.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.7.2020; - Eccesso di potere per carenza di istruttoria,*

travisamento dei fatti, carenza di presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità e violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale.”, con cui ha dedotto che erroneamente l’Anac avrebbe applicato il nuovo regolamento approvato con la Delibera n. 272/2023, trattandosi di risoluzione contrattuale adottata in applicazione dell’art. 108, d.lgs. n. 50/2016; il regolamento approvato con delibera n. 861/2019 prevedeva un termine di trenta giorni per la segnalazione (violato dalla stazione appaltante) e il rispetto del contraddittorio procedimentale;

“II. Violazione e falsa applicazione art. 24 del «Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 222, comma 10, d.lgs. 31.3.2023, n. 36», approvato con Delibera n. 272 del 20.6.2023; 16 - Violazione e falsa applicazione artt. 12, 13, 14, 15 , 16, 17 e 18 del «Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 213, comma 10, d. lgs. 18.4.2016, n. 50» approvato con delibera n. 861 del 2.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.7.2020; - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità e violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale. - Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità, irragionevolezza ed illogicità.”, con cui ha dedotto l’erronea compilazione del modulo da parte della segnalante, avendo indicato una diversa fattispecie rispetto a quella prevista dall’art. 108, co. 4, d.lgs. n. 50/2016 e avendo incluso l’ing. Simone Gonnelli che non avrebbe dovuto essere coinvolto in quanto le attività a lui demandate avrebbero dovuto compiersi dopo la conclusione dei lavori, mai avviati.

Ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso.

1.2. L’Anac si è costituita genericamente il 26 agosto 2024.

1.3. La ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento ANAC di *“conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii”*, prot. fascicolo USAN/2863/2024/sd (notificato a mezzo pec in data 12 marzo 2025), affidando il ricorso ai seguenti motivi di impugnazione:

“I. - Violazione e falsa applicazione artt. 108, comma 4, e 213, comma 10, d.lgs. 18.4.2016, n. 50. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà.”, con cui ha contestato la carenza di motivazione nella decisione di procedere all’annotazione, priva di utilità in quanto abnorme, che avrebbe acriticamente recepito la tesi della stazione appaltante, non corrispondendo al vero che la ricorrente non avrebbe mai dato inizio ai lavori in quanto *“il ritardo addebitato al RT a giustificazione della risoluzione disposta ai sensi dell’art. 108, comma 4, d.lgs. 50/2016 non è affatto imputabile a quest’ultimo, discendendo anzi da gravi e palesi violazioni procedurali concretate da parte del committente pubblico”* (cfr. pag. 14 del ricorso per motivi aggiunti), riproponendo la versione dei fatti come già esposta nel ricorso introduttivo;

“II. Violazione falsa applicazione artt. 95 e 98 d. lgs. 36/2023; - Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e arbitrarietà.”, con cui ha sostenuto che l’annotazione le arrecherebbe il grave danno di essere necessariamente esclusa dalle gare pubbliche, in virtù dell’attuale disciplina contenuta nel nuovo codice dei contratti introdotta con il d.lgs. n. 36/23;

“III. Violazione e falsa applicazione artt. 11, 12 e 17 del «Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 213, comma 10, d. lgs. 18.4.2016, n. 50» approvato con delibera n. 861 del 2.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.7.2020; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di presupposti, sviamento, violazione del

principio della giusta durata dei procedimenti.” rilevando lo sfioramento, da parte dell’Anac, ben oltre 57 giorni dopo la scadenza (in data 15 gennaio 2025) del termine di 180 giorni previsto a tal fine dall’art. 17 del Regolamento per la conclusione del procedimento di annotazione, oltre 275 giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento e a distanza di 11 mesi dal fatto oggetto di contestazione.

Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, previa sospensione cautelare.

1.4. L’Anac si è costituita e ha depositato una memoria il 2 maggio 2025 in cui ha sostenuto l’infondatezza delle tesi avverse e ha chiesto di respingere il ricorso. In particolare, sulla questione dello sfioramento del termine finale per la conclusione del procedimento di annotazione, oltre a sostenerne la natura ordinatoria, ha poi precisato come l’annotazione sia stata disposta unicamente nei confronti dell’ Ing. Francesco Ghelli (capogruppo mandatario del RTP).

1.5. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio del 6 maggio 2025, ha accolto la richiesta cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e disponendo, altresì incombenti istruttori.

1.6. Con ordinanza collegiale 29 gennaio 2026, n. 1733 il collegio ha reiterato la richiesta istruttoria nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e L’Emilia Romagna, anche a fronte dell’istanza di rinvio presentata dall’Anac in data 26 gennaio 2026.

1.7. In data 3 aprile 2026 è stata adempiuta l’ordinanza collegiale istruttoria.

1.8. La ricorrente ha poi depositato la prima memoria ai sensi dell’art 73 c.p.a., confutando la ricostruzione proposta dal MIT e, all’udienza pubblica del 26 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente il collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sul merito del ricorso introduttivo, proposto avverso la segnalazione della

stazione appaltante della notizia della risoluzione del contratto *“per la progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direttore Operativo per le opere impiantistiche, aggiornamento catastale e rilascio certificazione energetica e CPI dei lavori di rifunzionalizzazione del capannone ubicato a Ravenna, zona Bassette da destinare ad uso archivio degli Uffici Giudiziari di Ravenna”*, essendo, nelle more, intervenuto il provvedimento conclusivo che ha disposto l’annotazione di tale provvedimento sul Casellario informativo delle imprese, poi impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.

Peraltro, la questione se la segnalazione costituisca o meno atto provvedimentale - tesi sostenuta dalla parte ricorrente in ragione della disciplina contenuta nel Regolamento sulla gestione del Casellario informatico delle imprese, approvato con Delibera Anac n. 222/2023 – è superata dal fatto che l’Anac, nel caso di specie, ha ritenuto di applicare, nella specie, *“la disciplina contenuta nel d.lgs. 50/2016 e nel «Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50» di cui alla delibera ANAC n. 861 del 2 ottobre 2019, così come modificata dalla decisione del Consiglio del 29 luglio 2020”*, circostanza in effetti avvenuta con la conclusione del procedimento e con l’intervenuta annotazione.

In proposito è noto l’orientamento espresso dal giudice di appello che ha affermato che *“la segnalazione ad ANAC è un atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile, poiché esso non è dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale dell’Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo”* (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5331 e, nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. V, 05 aprile 2022, n. 2518).

Deriva l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto con riferimento all'assorbente motivo con cui è stata dedotta la violazione del termine per la conclusione del procedimento.

4. Occorre premettere che, con la sentenza Tar Lazio, sez. I quater, n. 12061/2023, questo giudice, ha ritenuto di qualificare come perentorio il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, valorizzando due elementi fondamentali: la particolare ampiezza di tale termine (180 giorni, pari a sei volte l'ordinario termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2, l. n. 241/1990) e la sua collocazione a valle di un procedimento che può scandirsi di regola per un arco di tempo molto lungo, pari a poco meno di un anno (tenuto conto delle fasi preistruttoria e istruttoria). In tal senso, questo Collegio ha evidenziato che un provvedimento di annotazione che intercorra dopo lungo tempo dai fatti oggetto di segnalazione *“arrecava all'operatore economico un pregiudizio che non appare proporzionato all'utilità che avrebbero dall'annotazione le Stazioni appaltanti (tenuto conto che la rilevanza delle notizie ai fini della valutazione ex art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016 è, di regola, inversamente proporzionale alla loro risaleza nel tempo e che i fatti antecedenti al triennio non possono essere valutati)”* (cfr., nello stesso senso anche Tar Lazio, sez. I quater, n. 12061/2023).

Il Consiglio di Stato, a tal proposito, ha a sua volta avuto modo di affermare e statuire quanto segue: *“benché l'art. 17 del Regolamento ANAC cit. non qualifichi espressamente come ‘perentorio’ il termine di conclusione del procedimento, non appare concludente l'argomento, valorizzato nella sentenza impugnata, per cui nel silenzio della legge non vi sarebbe perentorietà del termine, dovendosi rilevare che l'esercizio di una potestà sanzionatoria non può restare esposta sine die all'inerzia dell'autorità preposta al procedimento. Ciò in quanto, seguendo tale tesi, si rimetterebbe alla discrezionalità del Dirigente la possibilità di allungare sine die il procedimento, consentendogli, in ipotesi, anche di attendere oltremodo di assumere*

la decisione, così di fatto neutralizzando la perentorietà del termine di chiusura del procedimento, perentorietà che, in quanto collegata all'iscrizione nel casellario, che causa effetti pregiudizievoli all'operatore economico, va desunta dai principi del procedimento amministrativo ispirati all'interesse pubblico.” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2022, n. 5189).

Ancora più di recente questa sezione ha avuto modo di rimarcare che *“l'attitudine cumulativa dei termini di cui agli artt. 12 e 17 del Regolamento A.n.a.c., nonché il carattere di perentorietà ascrivibile alla somma dei due termini fissati per le due fasi del procedimento, preistruttoria (90 giorni) e istruttoria (180 giorni), va considerato che l'art. 16 del citato Regolamento A.n.a.c. prevede la possibilità di sospendere il decorso dei detti termini (per un periodo massimo di 90 giorni), a condizione che, a monte, vi sia stata una comunicazione dell'avvio del procedimento.”* (Tar Lazio, sez. I quater, 6 marzo 2025, n. 4815).

Con specifico riguardo al termine di sospensione previsto dall'art. 16 del Regolamento, il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 5189/22 già citata, ha osservato che *“tenendo conto dei casi di sospensione tipizzati dall'art. 16 del predetto Regolamento, il termine di 10 giorni a replica concessi alla stazione appaltante non rientrano nelle fattispecie tipiche di sospensione previste dalla disposizione.”*

Può dirsi, quindi, consolidato, l'orientamento secondo cui, ferma restando l'ordinatorietà del termine di trenta giorni per la trasmissione della segnalazione e dei restanti termini endoprocedimentali, il termine di 180 giorni (270, considerando anche la fase di preistruttoria) per la conclusione del procedimento è perentorio e che, ai fini del computo della sospensione, non può tenersi conto anche delle eventuali repliche, che non sono considerate dall'art. 16 del regolamento tra le relative ipotesi.

5. Ciò posto, nel caso di specie la comunicazione di avvio del procedimento risale al 22 luglio 2024. Il procedimento, quindi, avrebbe dovuto concludersi in data 18 gennaio 2025; aggiungendo la sospensione dei termini, di cui all'art. e 13, co. 1, lett.

e) dello stesso Regolamento per le memorie difensive (trasmesse dall'operatore economico il 21 agosto 2024) il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro il 17 febbraio 2025.

Ad avviso della difesa erariale, ai fini del computo del termine in questione, dovrebbe tenersi conto di una sospensione dei termini che si sarebbe protratta sino al 17 febbraio 2025 (si veda la memoria depositata il 2 maggio 2025 a pag. 13 *“a seguito dell'avvio del procedimento da parte dell'Autorità, in data 22.07.2024, lo stesso è rimasto sospeso sino al 17 febbraio 2025, data in cui, a seguito delle memorie difensive presentate dall'O.e., sono pervenuti anche i chiarimenti richiesti dall'ANAC alla S.A.. Il procedimento, infine, si è concluso dopo soli 23 giorni, con la comunicazione finale del 12 marzo 2025.”*).

Tuttavia, in aderenza alle coordinate giurisprudenziali sopra riportate non può ritenersi che il termine in questione sia rimasto sospeso sino a tale data, con la conseguenza che il termine in questione non risulta rispettato, venendo a scadere il 17 febbraio 2025. Avuto riguardo al complessivo termine di 270 giorni, ricomprensivo sia la fase pre-istruttoria che quella istruttoria, decorrente dalla segnalazione del 10 giugno 2024, il provvedimento finale avrebbe dovuto essere adottato entro il 7 marzo 2025.

6. Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato.

7. Occorre, tuttavia, svolgere ulteriori chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti da tale annullamento.

In primo luogo, deve essere chiarito che l'annullamento del provvedimento di annotazione adottato tardivamente dall'Autorità resistente non fa venir meno il dovere dell'operatore economico di segnalare alle stazioni appaltanti in sede di partecipazione alle gare il fatto annotabile ove persistano i presupposti per una sua valutazione ex art. 95, e 98, co. 1, lett. c, d.lgs. n. 36/2023 (con riferimento alle risoluzioni *sub iudice*, cfr. Consiglio di Stato, VI, 16 febbraio 2022, n. 1153 e V, 30 settembre 2020, n. 5732).

Infatti, tale obbligo è specificato dall'art. 11 delle Linee Guida Anac n. 6 (secondo cui *“il concorrente rende la dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la sua integrità o l'affidabilità che siano utili alle valutazioni di competenza della stazione appaltante e si siano verificati nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso o del bando di gara. In particolare, l'operatore economico è tenuto a rappresentare le pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta illecita o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti”*).

Del resto, tale obbligo dichiarativo non può reputarsi limitato al fatto che la vicenda risolutoria sia o meno oggetto di annotazione, considerato che – a ritenere diversamente – si arriverebbe alla paradossale conclusione secondo cui un operatore economico resosi protagonista di un grave, conclamato e incontestato illecito sarebbe esonerato dal dichiararlo alle stazioni appaltanti fino al momento in cui lo stesso non risulta inserito nel Casellario (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5171).

8. In definitiva, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di annotazione, fermo restando quanto chiarito sub. 7.

9. Le spese processuali – avuto riguardo alla peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a. il ricorso introduttivo del giudizio;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario

Caterina Lauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Caterina Lauro

IL PRESIDENTE

Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO